



COMUNE DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24 gennaio 2011

**Sommario**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI	3
ART. 3 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA E COSTO DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4 – DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA TARIFFA	4
ART. 5 – PRESUPPOSTO	4
ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI.....	4
ART. 7 – COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA	5
ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART. 9 – ATTIVAZIONE, CESSAZIONE, VARIAZIONE TARIFFA	7
ART. 10 – LE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE.....	8
ART. 11 - RIDUZIONI DI TARIFFA RELATIVE AL SERVIZIO.....	9
ART. 12 - RIDUZIONI DI TARIFFA.....	10
ART. 13 - ESCLUSIONE ED ESENZIONE DALLA TARIFFA	13
ART. 14 - SOSTITUZIONE DEL PAGAMENTO DELL TARIFFA DA PARTE DEL COMUNE...	14
ART. 15 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI.....	16
ART. 16 - ACCERTAMENTO	16
ART. 17 - TRANSAZIONE CREDITI.....	17
ART. 18 - RISCOSSIONE.....	17
ART.19 - PENALITA'	18
ART. 20 - TARIFFA GIORNALIERA	20
ART. 21 - RIMBORSI.....	20
ART. 22 - NORME TRANSITORIE.....	21
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE	21
ALLEGATO	22



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti nel Comune di Venezia, secondo quanto disposto dall'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

ART. 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, è disciplinata da apposito Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152 del 3/4/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA E COSTO DEL SERVIZIO

1. La tariffa, secondo l'art. 238 comma 1 del D.Lgs. 152 del 3/4/2006 e l'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, è da considerarsi il corrispettivo dovuto dall'utenza per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. A copertura dei totali costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa, è istituita la tariffa che in base all'art. 238 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. Il costo del servizio è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti comprende i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
5. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario presentato dal Gestore del servizio, ed è applicata e riscossa, ai sensi dell' art. 238 comma 3, dal Gestore, quale affidatario del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 238 comma 12.
6. Sulla tariffa dovuta è applicato il tributo ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive variazioni ed integrazioni, che viene riscosso dal



Gestore con le stesse modalità della Tariffa e dallo stesso riversato all'Amministrazione Provinciale.

ART. 4 – DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Giunta Comunale, acquisito il piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale, delibera annualmente la tariffa entro i termini, stabiliti dalla legge, per l'approvazione del bilancio di previsione, assicurando l'integrale copertura dei costi del servizio.
2. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine su indicato, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
3. Nel caso, a consuntivo, venga accertata la mancata integrale copertura dei costi del servizio, il recupero della differenza verrà effettuata mediante conguaglio da effettuarsi nel piano finanziario *dell'esercizio successivo*.

ART. 5 – PRESUPPOSTO

1. La tariffa è dovuta, con le esclusioni di cui al successivo art. 13, per il possesso o la detenzione di locali od aree scoperte, esistenti sul territorio comunale, ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, che possono potenzialmente produrre rifiuti.
2. La tariffa è dovuta anche per la parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune dei centri commerciali integrati o delle multiproprietà.

ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga locali od aree scoperte di cui all'art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione sommando anche i componenti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti, secondo le risultanze dell'archivio dell'anagrafe demografica del Comune di Venezia.
3. La tariffa per i locali adibiti a civile abitazione, affittati per periodi inferiori all'anno, è dovuta dal proprietario dell'immobile.



4. Per le parti comuni del condominio (quali ad esempio aree scoperte destinate a verde, sala riunione, alloggio del custode, stenditoio) la tariffa è dovuta dal condominio qualora lo stesso sia regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione di codice fiscale, o dal condomino all'uopo delegato.
5. Per i locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce le parti comuni.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere, bed and breakfast e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività, sia che essa sia esercitata in forma imprenditoriale o meno.
7. La tariffa è dovuta dalle darsene anche per ogni posto barca gestito nei spazi acquei gestiti.

ART. 7 – COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare comprensiva di eventuali soppalchi, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore.
3. La misurazione è relativa ai locali ed aree scoperte ove si producono, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati.
4. Le superfici coperte sono computate per intero qualora abbiano una altezza pari o superiore a metri. 2,00. Per altezze inferiori, ma comunque uguali o superiori a metri 1,00 si applica una riduzione del 50%. Le superfici con altezze inferiori a m. 1,00 vanno dichiarate ma sono escluse dal calcolo della Tariffa.



5. Il numero dei componenti per il calcolo della tariffa delle persone fisiche residenti è quello risultante dall'anagrafe demografica.
6. Per le utenze non domestiche le superfici di viabilità automobilistica interna non sono computate.
7. Le superfici per i distributori carburanti sono determinate convenzionalmente, ai soli fini del calcolo della tariffa, considerando 10 mq. per ogni lato di ciascun erogatore. Resta confermata l'applicazione della tariffa degli altri locali utilizzati come officina, bar, market, depositi ecc.
8. Per le superfici relative all'attività sportiva sono computate quelle degli spogliatoi, tribune gradinate e simili, uffici, biglietterie, punti di ristoro.
9. Per le utenze non domestiche con superfici che, da documentazione, risultano produrre anche rifiuti pericolosi, o speciali non assimilati agli r.s.u., difficilmente identificabili rispetto alle altre superfici dove si producono rifiuti urbani assimilati, è applicata una riduzione esclusivamente per tali superfici del 70%.

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. I valori della Tariffa, per singola categoria, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sono definiti con decorrenza annuale, dal 1 gennaio di ogni esercizio, con Deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il gettito complessivo annuo della Tariffa dovrà garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 238 comma 4 del D.Lgs. 152/2006.
3. La gestione della applicazione della Tariffa è affidata al Gestore del servizio.
4. La Tariffa di riferimento è costituita da una quota fissa, relativa alla sussistenza del servizio, e da una quota variabile, relativa alla produzione rifiuti presuntiva di ciascuna singola utenza.
5. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della Tariffa, sono determinati dal Gestore sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato, approvato con il D.P.R. n. 158/99.



Il Gestore dovrà tener conto, nella definizione dei coefficienti previsti, della specificità e della realtà del Comune di Venezia.

6. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata secondo le modalità da concordarsi con il Gestore) di cui all'art. 221 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi relativi, rispetto ai quali la Tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.

ART. 9 – ATTIVAZIONE, CESSAZIONE, VARIAZIONE TARIFFA

1. La Tariffa è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare e/o a frazione di esso con unità temporale pari alla giornata, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte di chi possiede o detiene i locali e/o le aree scoperte.
2. La richiesta di attivazione, cessazione, variazione tariffa deve contenere tutti gli elementi identificativi del cliente e tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa (destinazione d'uso, numero componenti, superficie, altezze, date di riferimento, dati catastali, per le cessazioni i dati relativi a chi subentra nel possesso o nella detenzione) e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale o munita di delega e presentata presso gli uffici del Gestore che rilasciano ricevuta. La presentazione può avvenire anche per posta o per fax nel qual caso la data di presentazione corrisponde alla data di ricevimento.
3. La tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione da parte dell'utenza.
4. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti a definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/ variazione. Qualora il gestore sia in possesso dei dati essenziali per l'applicazione della tariffa ha la facoltà di darne comunicazione all'interessato. I dati comunicati, ai fini dell'applicazione della TIA, si intendono acquisiti qualora l'utente entro 30 gg non provvede con delle controdeduzioni.
5. La richiesta di attivazione dell'utenza dovrà pervenire al Gestore entro i 60 giorni successivi alla data di inizio di possesso o detenzione. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la penalità di cui all'art.19 comma 4.
6. La richiesta di attivazione ha validità anche per gli anni successivi qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangono invariati. In caso contrario l'utente ha l'obbligo di presentare eventuali modifiche contrattuali.



7. La comunicazione di fine possesso o di fine detenzione dei locali ed aree scoperte, va comunicata al Gestore entro il termine di 60 giorni e dà diritto alla cessazione dalla data di effettiva cessazione.
La mancata o la ritardata comunicazione comporterà la cessazione solo per l'annualità in corso tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato o verificata d'ufficio la situazione di una doppia iscrizione per lo stesso immobile od area scoperta da parte di altro utente applicando le penalità previste dall'art. 19 comma 5.
8. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte), dovranno essere comunicate entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
9. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento avranno effetto con decorrenza dal giorno dell'intervenuta variazione se la comunicazione perviene entro il termine di cui al comma precedente. In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine di cui al comma precedente gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:
 - dal primo giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa la Tariffa dovuta;
 - dal giorno dell'intervenuta variazione se detta variazione incrementa la Tariffa dovuta.

Nel caso in cui l'intervenuta variazione produca l'effetto di incrementare la Tariffa dovuta dall'utente, sarà dovuta inoltre la penalità di cui all'art. 19 comma 6.

ART. 10 – LE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE

1. La tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in domestiche residenti e domestiche non residenti.
2. La classificazione dei locali e delle aree viene effettuata in relazione alla destinazione d'uso dei singoli locali, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. n. 158/99, tenuto conto anche della specificità della realtà del Comune di Venezia.



3. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento. Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare delle categorie e delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.
Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione rifiuti.
4. Per la classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.
5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
6. Per le case tenute a disposizione, sfitte, ovvero aggiuntive alla abitazione primaria detenute da residenti, sarà applicata l'apposita Tariffa corrispondente alla utenza domestica di 4 componenti.
7. Per le case a disposizione, sfitte, detenute da non residenti nel Comune di Venezia viene applicata l'apposita Tariffa corrispondente a quella dei 6 componenti, con l'applicazione della riduzione del 10% della quota variabile.
8. In deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 3, per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi inferiori all'anno, anche con mobilio, la Tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno ed è equiparata all'utenza domestica di 5 componenti.

ART. 11 - RIDUZIONI DI TARIFFA RELATIVE AL SERVIZIO

1. La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.
2. Per gli utenti che possiedono o detengono locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito e attivato, permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel contenitore e/o sito più vicino. In questa situazione la Tariffa è ridotta del 70%.



3. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, o se la distanza dal punto più vicino di raccolta supera i 350 metri (restando esclusi nel calcolo delle distanze i percorsi in strade private) la Tariffa è ridotta del 70%.
Tale condizione dovrà essere fatta constatare mediante diffida scritta al Gestore e comunicata al Comune. Dalla data di ricevimento di tale diffida e ammesso che ne ricorrano i presupposti, verrà applicata la riduzione.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.
5. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente, previa comunicazione al Comune e al Gestore del servizio, può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione, da parte del Gestore, della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa presentazione della documentazione della spesa sostenuta.

ART. 12 - RIDUZIONI DI TARIFFA

1. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applica una riduzione della Tariffa del 30%.
La riduzione per stagionalità è riconosciuta anche per le attività che chiudono per periodi superiori ai 110 giorni continuativi, a condizione che la chiusura sia verificabile dalla copia dei libri dei corrispettivi, qualora il periodo comprenda due annualità, la riduzione avrà valenza per un unico anno solare.
2. Per le attività agrituristiche di ristorazione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla Tariffa di ristorante una riduzione del 40%.
3. Per i banchi di mercato all'ingrosso la Tariffa sarà ridotta del 25% rispetto alla Tariffa corrispondente alla classe dei banchi di mercato.



4. Sono soggetti a Tariffa ridotta commisurata alla sola quota fissa, i locali e le aree che risultino non utilizzati dall'utente nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano comunicate con idonea documentazione al Gestore, e debitamente riscontrate (ad esempio locali sprovvisti di utenze o con consumi pari a zero). Gli effetti decorrono dal giorno di pervenimento della comunicazione. Per le utenze non domestiche la quota fissa è quella della classe tariffaria minima. Per le abitazioni in condominio che non hanno utenze dedicate la richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente con l'attestazione dell'amministratore del condominio che l'abitazione non ha avuto consumi per utenze.
5. I soggetti che pur mantenendo la residenza nei locali per quali è dovuta la tariffa, sono domiciliati altrove non sono computati tra gli occupanti a condizione che tale circostanza possa essere adeguatamente documentata e dichiarata al Gestore (es. motivi di studio per frequentazione università fuori regione, nel caso di degenza o di ricovero di uno dei componenti presso casa di cura o di riposo per un periodo superiore all'anno, servizio di leva). L'esenzione è biennale, pertanto la richiesta deve essere rinnovata ogni due anni.
6. Per locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. sarà applicata la tariffa corrispondente alle abitazioni di un componente.
7. Per le utenze non domestiche classificate come Stabilimenti balneari e Camping, la Tariffa comprende già la riduzione per attività stagionale. La Tariffa comprende inoltre i servizi di raccolta dei rifiuti derivati dalla pulizia, a carico dell'utente, della battigia, sino ad una percentuale del 10% rispetto alla produzione in peso globale dei rifiuti prodotti, stabiliti dai parametri di definizione della Tariffa di riferimento.
8. Per ogni utenza non domestica che, con assunzione diretta dei costi, partecipi ad una o più fasi del servizio di gestione dei rifiuti, svolto sulla scorta delle modalità previste nell'affidamento, comportando con ciò riduzione dei costi da parte del Gestore, è riconosciuta una riduzione della Tariffa, in relazione ai mancati costi industriali sopportati dal Gestore.
9. Alle superfici di aree scoperte si applica una riduzione del 50%. Si considerano omologate alle aree scoperte, le aree destinate a garage, e/o posto macchina, purché di pertinenza dell'unità immobiliare principale. La riduzione del 50% è applicata ad un solo garage e posto macchina. Ulteriori garage, ulteriori posti macchina e ulteriori magazzini sono inseriti nella classe di riferimento prevista per le utenze non domestiche.
10. Per la superficie delle aree scoperte destinate a verde è applicata una riduzione complessiva dell'85%.



L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.

Comunque la definizione di tali fattispecie dovrà avvenire con specifica, e preventiva, convenzione definita tra l'utenza e il Gestore.

- 11 Per l'utenza non domestica che produce rifiuti assimilati viene prevista una riduzione della Tariffa solo per i locali o per le aree scoperte dove tale produzione avviene in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione sarà pari ai costi certificati ed effettivamente sostenuti e al netto dei ricavi realizzati, per l'attività di recupero e comunque non potrà mai superare il limite dell'80% della quota variabile della tariffa. Qualora il produttore abbia provveduto all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia e che tale metodo risulti da concessioni, debitamente documentate ed autorizzate, la misura della riduzione verrà comunque determinata dalla quantità dei rifiuti utilizzati per un importo che non potrà mai superare i 2/3 della massima riduzione concedibile, di cui al successivo comma tredici. La documentazione accertante l'avvenuto recupero dovrà pervenire, pena la decadenza del diritto al rimborso, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento il recupero stesso.
- 12 Non rientrano nella fattispecie, e pertanto non possono comportare riduzioni della Tariffa, le situazioni di erogazione di servizi svolti dal Gestore, relativamente al nolo di attrezzature e/o alla fornitura di servizi supplementari alle condizioni di standard, specificati nel Contratto di Servizio tra Comune e il Gestore.
- 13 La Tariffa variabile, delle utenze domestiche, è ridotta dell'80% per quelle utenze che praticano il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio, avviata presso la propria abitazione, su richiesta dell'interessato, dovrà essere documentata dallo stesso e verificata dal Gestore.
Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a contraria comunicazione di rinuncia.
La riduzione sarà applicata automaticamente e avrà decorrenza dal giorno di pervenimento della richiesta.



Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata a far data dal 1 gennaio dell'anno e si applicheranno le penalità di cui all'art. 18. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui la stessa sia stata revocata, dovrà presentare una nuova istanza.

- 14 La Tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche, ubicate in vicinanza del sito impiantistico di trattamento finale r.s.u. di Malcontenta – Fusina, tenuto conto della situazione di disagio ambientale. Ai fini della presente riduzione sono da considerarsi quelle utenze posizionate in un perimetro entro i 2000 metri, in linea d'aria, dagli impianti.
- 15 Per gli utenti domestici e non domestici che aderiscono ai progetti riguardanti la riduzione della produzione dei rifiuti che saranno proposti dall'Amministrazione comunale, previa verifica dei risultati, è concessa la riduzione del 20% della quota variabile della tariffa applicata.
- 16 Le riduzioni della Tariffa previste nel presente regolamento si sommano, ma ad esclusione di quanto previsto dall'art. 7 comma 6, comunque non potranno in nessun caso, superare una riduzione complessiva del 70%.
- 17 La tariffa delle scuole pubbliche viene erogata dal comune in conformità a quanto stabilito nel decreto legge n. 248/2007 convertito nella legge 31 del 28 febbraio 2008 e s.m.i..

ART. 13 - ESCLUSIONE ED ESENZIONE DALLA TARIFFA

1. Sono esenti dalla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti quali:
 - le centrali termiche;
 - i locali riservati ad impianti tecnologici (impianti di lavaggio automezzi, cabine elettriche, vani ascensori, i locali di celle frigorifere ed i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili);
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio, in senso stretto, delle attività sportive (palestre, piscine, campi da gioco).
2. Sono esenti dalla tariffa i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o qualora tale situazione sia verificabile con sopralluogo o da documentazione fotografica.



Inoltre sono escluse per le utenze domestiche le aree destinate ad altane, cortili, balconi, terrazze, ecc., ed ogni superficie non chiusa, con esclusione delle aree scoperte destinate a verde privato delle unità immobiliari domestiche.

3. Sono esenti dalla Tariffa i locali soggetti a lavori di restauro per intervento edilizio, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esenzione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:
- autorizzazione comunale o comunicazione al comune;
 - dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
 - dichiarazione attestante l'avvenuto corretto smaltimento/avvio a recupero dei materiali di risulta.

L'esenzione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro.

La richiesta per ottenere l'esenzione, pena la decadenza, deve essere presentata entro la fine dell'anno solare di inizio lavori.

Non è prevista l'applicazione dell'esenzione anche per i periodi riguardanti l'anno solare precedente alla presentazione della domanda di esenzione.

4. I costruttori possono chiedere una esenzione triennale per le nuove costruzioni non ancora vendute, con l'obbligo di comunicare la vendita dell'immobile pena l'applicazione delle penalità previste nell'art. 19.

ART. 14 - SOSTITUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, qualora siano verificate le condizioni previste nel provvedimento dallo stesso adottato, nei seguenti casi:
- a. per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente e certificate dal Comune.
 - b. per locali di residenza occupati da persone, sole o riunite in nuclei familiari, che siano titolari di una sola pensione sociale erogata dall'INPS, a condizione che le persone stesse non detengano o abbiano possesso di beni immobili, salvo l'immobile di residenza.
 - c. per locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.



- d. per locali e aree utilizzati da enti ed associazioni, riconosciute per Legge, per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti e simili, nonché per la riabilitazione e l'assistenza di disabili fisici e psichici.
 - e. per locali adibiti ad attività insistenti in località soggette ad opere straordinarie di manutenzione urbana, realizzata al Comune, tale da rendere un danno all'esercizio dell'attività, e relativamente ai periodi dei lavori pubblici, previa specifica autocertificazione da parte dell'interessato e successiva verifica presso i competenti uffici comunali.
 - f. per locali rurali, previsti all'art. 9 del D.L. 30/1/1993 n° 557 convertito in Legge n° 133 del 26/2/1994, adibiti ad abitazione, siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.
 - g. per i locali e le aree scoperte a disposizione delle istituzioni scolastiche che, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti, aderiscono a progetti di sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche ambientali di riduzione della produzione dei rifiuti, proposti dalle Istituzioni scolastiche e/o ad altri progetti proposti dall'Amministrazione Comunale, previa verifica dei progetti realizzati, effettuata dal Gestore per un importo massimo pari all'80% della Tariffa.
 - h. per i locali e le aree occupate o detenute da utenze, per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità e/o di interesse dell'Amministrazione Comunale.
 - i. per i locali occupati da nuclei familiari il cui reddito annuale calcolato con l'ISEE è al di sotto della fascia che sarà determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della Tariffa, nelle fattispecie previste al comma precedente, deve essere presentata, dall'utenza interessata, al Gestore, entro 60 giorni dalla data della intervenuta fattispecie. Le richieste hanno validità annuale e ad esclusione di quelle indicate alle lettere c) e d) e vanno rinnovate ogni anno. I casi di esenzione di cui al comma precedente saranno oggetto di certificazione da parte del competente Ufficio del Comune e il Gestore provvederà alla successiva fatturazione della Tariffa al Comune medesimo.
3. Il Comune istituisce un fondo appositamente costituito nel suo bilancio da destinare al pagamento delle fatture relative alle situazioni elencate al comma 1 del presente articolo e da riversare annualmente al Gestore.

**ART. 15 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

1. Gli uffici dell'anagrafe demografica comunale provvedono, a cadenza mensile, a trasmettere informaticamente al Gestore variazione anagrafica intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio.
Sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore aggiorna i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e o delle volture a nome di un coabitante.
In caso di cambio di residenza rimane l'obbligo di denuncia da parte dell'utente sia ai fini della cessazione che dell'inizio. Se le informazioni ricevute dall'Anagrafe Comunale necessitassero di ulteriori approfondimenti il Gestore procederà a contattare l'utente per richiedere le informazioni integrative; qualora l'utente fornisca le informazioni richieste in ritardo, la decorrenza delle variazioni avrà effetto con le medesime modalità di cui all'art. 9 comma 9.
2. Gli uffici del Commercio del Comune provvedono, a cadenza semestrale, a trasmettere informaticamente al Gestore ogni rilascio o variazione di licenza all'esercizio di attività compreso il dato relativo al tipo di attività e alla superficie autorizzata .
3. L'amministratore del condominio è tenuto, dietro richiesta del gestore del servizio, a presentare entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa, l'elenco dei proprietari e/o degli occupanti dei locali e/o aree rilevanti ai fini del presente regolamento.
4. E' fatto obbligo al soggetto gestore del servizio idrico di comunicare all'Ente Gestore, a cadenza mensile, gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case.

ART. 16 - ACCERTAMENTO

1. Il Gestore, al fine di garantire la corretta applicazione della tariffa, effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle richieste presentate, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Gestore può:
 - Invitare gli utenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (planimetrie catastali e atti di compravendita o di affitto)
 - Inviare agli utenti richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirle compilate e firmate;



- Verificare dati, notizie ed elementi rilevanti da archivi di uffici pubblici.
- Verificare direttamente le superfici sia di aree scoperte pubbliche in uso e, previa accettazione dell'utenza, sia di locali ed aree di proprietà o comunque in uso. Per i sopralluoghi il gestore si avvale di proprio personale preposto ed autorizzato che dovrà rilasciare copia redigerà un verbale da effettuarsi con personale preposto e autorizzato.

In caso di mancata condivisione per il sopralluogo sui locali o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore, per la determinazione degli elementi utili al calcolo della tariffa (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile e procedere all'accertamento d'ufficio.

3. Per quanto relativo all'accertamento il Gestore, in caso di riscontro di richiesta di attivazione, cessazione, variazione infedele o incompleta o per omessa presentazione, provvederà ad emettere avviso di rettifica di accertamento. L'utenza dalla data del ricevimento dell'avviso di rettifica di accertamento, avrà 30 giorni per provvedere alle controdeduzioni. Trascorso detto termine l'accertamento sarà definitivo.
4. L'adesione all'accertamento, con l'impegno al pagamento di quanto accertato, permette la riduzione ad $\frac{1}{4}$ delle penalità applicate.

ART. 17 - TRANSAZIONE CREDITI

1. Il Gestore può per motivate circostanze predisporre transazioni sui crediti di incerta riscossione. La transazione non può conseguire un incasso inferiore al 60% del dovuto.

ART. 18 - RISCOSSIONE

1. Il Gestore provvede alla riscossione della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, compresa anche la riscossione coattiva.
2. Le forme e modalità di pagamento della Tariffa saranno stabilite dal Gestore.
3. La riscossione sarà conseguente all'emissione di fatture con la frequenza stabilita dal Gestore.



4. In caso di ritardato o mancato pagamento della Tariffa, il Gestore provvederà ad applicare gli interessi di mora con le seguenti modalità:
 - ritardo da 2 a 10 gg.: interessi calcolati su base annua pari al tasso legale;
 - ritardo superiore ai 10 gg.: interessi calcolati su base annua pari al tasso legale aumentato del 3,5%.
5. In caso di mancato o ritardato pagamento il Gestore provvede a sollecitare l'utente nelle forme che di volta in volta riterrà opportune; spese ed interessi derivanti da questa attività saranno a carico dell'utente moroso.
6. Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita nei seguenti casi:
 - fatture emesse per periodi superiori al trimestre per cause imputabili al Gestore; la dilazione potrà essere concessa per un numero di rate mensili non superiore a tre e non saranno applicati gli interessi di dilazione;
 - fatture dilazionate su richiesta dell'utente nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti. In questa fattispecie, è facoltà del Gestore, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale, maggiorato del 2% oltre ai diritti fissi di segreteria.

Il richiedente all'atto della richiesta di rate deve allegare anche il pagamento pari al 30% della somma dovuta.

I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.

ART.19 - PENALITA'

1. In caso di omessa comunicazione di cui all'art. 9 il Gestore applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a due volte l'ammontare della Tariffa accertata ai sensi dell'art. 16.
2. In caso di infedele e/o incompleta comunicazione di cui all'art. 9 il Gestore applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari ad una volta l'ammontare della Tariffa accertata ai sensi dell'art. 16.
3. Qualora nei casi di cui ai commi precedenti, il trasgressore provveda ad aderire alla contestazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, impegnandosi



al pagamento dell'importo della Tariffa calcolata, le penalità applicate saranno ridotte ad $\frac{1}{4}$ rispetto a quelle dovute.



4. In caso di comunicazione di inizio occupazione, detenzione, conduzione pervenuta oltre il termine di cui all'art. 9 comma 5 il Gestore applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a €. 30,00.
5. In caso di comunicazione di fine possesso o detenzione, pervenuta oltre il termine di cui all'art. 9 comma 7 il Gestore applicherà alla Tariffa una maggiorazione pari a €. 30,00.
6. In caso di comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento pervenuta oltre il termine di cui all'art. 9 comma 8 che determini un incremento della Tariffa dovuta dall'utente, il Gestore applicherà una maggiorazione pari a €. 30,00.

ART. 20 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è dovuta una Tariffa Giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. La Tariffa Giornaliera è dovuta per occupazioni inferiori ai 150 giorni per anno solare, anche se ricorrenti.
2. La Tariffa Giornaliera, di cui al comma precedente, è ricompresa nel canone di occupazione temporanea aree e spazi pubblici introitato dall'Ufficio Tributi del Comune. Le somme a tale titolo introitate dal Comune saranno annualmente riversate al Gestore. La Tariffa Giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La Tariffa Giornaliera di cui al comma 1 è fissata, per ogni categoria nella misura di 1/150 della Tariffa annuale, al mq. di superficie occupata per ogni giornata. Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore a euro 15,00 ad evento.
3. Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dalla Tariffa annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione della Tariffa annuale.

ART. 21 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dall'utente entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.



ART. 22 - NORME TRANSITORIE

1. Si definisce che la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, avvenga esclusivamente da entrate di Tariffa.
2. Si stabilisce che il Gestore provvederà ad effettuare un censimento complessivo di tutte le utenze non domestiche, allo scopo di verificare la reale e corretta classificazione per attività.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera in approvazione



ALLEGATO

**CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE CLASSI TARIFFARIE
(allegato al regolamento per la gestione della TIA)**

Classe 1 Biblioteche – Associazioni

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento

Classe 2 Scuole e locali di culto – Musei

Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 3 Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Classe 4 Autorimesse

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso autoparcheggio parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio



Classe 5 Magazzini senza alcuna vendita diretta

Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 6 Distributori di carburante - Impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante

Classe 6 Bis Campeggi

Campeggi

Classe 7 Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 8 Esposizioni - Autosaloni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Classe 9 Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Classe 10 non prevista



Classe 11 Collettività in genere

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 12 Ospedali

Ospedali

Classe 13 Uffici - Agenzie classe 13 - Studi professionali

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbl. e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 14 Banche ed Istituti di credito

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati



Classe 15 Negozi abbigliamento - Calzature – Librerie Cartolerie - Ferramenta ed altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere min/ing con senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 16 Edicole - Farmacie - Tabaccherie - Plurilicenze – Fiorerie

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alim.
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Negozi di fiori
Locali vendita serre
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari



Classe 17 Negozi particolari quali Filatelia - Tende - Tessuti Tappeti - Cappelli - Ombrelli - Antiquariato

Gioiellerie
Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 18 Banchi beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Classe 19 Attività artigianali tipo botteghe Parrucchiere Barbiere - Estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 20 Attività artigianali tipo botteghe Falegnamerie Idraulico - Fabbro - Elettricista

Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Aree scoperte in uso

Classe 21 non prevista



Classe 22 Carrozzerie - Autofficine – Elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Classe 23 Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 24 Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 25 Ristoranti - Trattorie - Osterie - Pizzerie – Pub

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 26 Mense – Refettori

Mense popolari
Refettori in genere
Mense

Classe 27 Bar - Caffè - Pasticcerie

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Birrerie
Osterie senza cucina
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie



Classe 28 Supermercati - Pane e pasta - Macellerie - Salumi e formaggi Generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingr.
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 29 non prevista

Classe 30 Ortofrutta – Pescherie

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Kebab
Aree scoperte in uso

Classe 31 non prevista

Classe 32 Banchi generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

Classe 33 Discoteche - Night clubs

Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro